



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n°134 del 28 Marzo 2023

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 27 Marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv.. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

RECLAMO N. 46 della società A.POL. SAN MICHELE DONNICI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°25 del 09.03.2023 (mancata omologazione del risultato conseguito sul campo dalla società San Michele Donnici, squalifica del calciatore Sig. COSTABILE Manuel per UNA giornata effettiva di gara, squalifica fino al 31/03/2023 dell'allenatore Sig. VENNARI Luigi, squalifica fino al 24/03/2023 del calciatore Sig. PETRONE Francesco).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;

RILEVA

La Società A. Pol. San Michele Donnici ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza con cui non è stato omologato il risultato conseguito sul campo dalla stessa, con conseguente disposizione della ripetizione della gara, per errore tecnico ammesso dall'Arbitro, nonché ha impugnato la squalifica del calciatore Sig. Costabile Manuel per una giornata effettiva di gara, e le squalifiche dell'allenatore Sig. Venneri Luigi e del calciatore Sig. Petrone Francesco, rispettivamente fissate dal Giudice Sportivo fino al 31.03.2023 e fino al 24.03.2023.

Il reclamo è basato sul presupposto che l'errore tecnico commesso dall'Arbitro (il non aver espulso il calciatore Sig. Costabile Manuel, pur avendo ricevuto lo stesso due ammonizioni), è stato assolutamente influente ai fini della gara, anche in considerazione del fatto che si era già abbondantemente nel tempo di recupero e che il calciatore non ha svolto parte attiva alle fasi successive fino al fischio finale.

In ordine alle squalifiche dei calciatori, la società nulla deduce sulla posizione del calciatore Sig. Costabile Manuel, mentre per quanto riguarda la posizione dell'allenatore Sig. Venneri Luigi viene dedotta l'inesistenza dei comportamenti addebitati, e per il calciatore Sig. Petrone Francesco si chiede l'applicazione delle circostanze attenuanti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che il reclamo sia infondato.

Preliminarmente vanno rigettate le richieste istruttorie formulate dalla reclamante, in quanto ininfluenti al fine del decidere. Ed, infatti, il fatto storico della mancata espulsione del calciatore Sig. Costabile Manuel, dopo la seconda ammonizione, è incontestato e, pertanto, pacifico ai fini della decisione.

La questione da valutare è rappresentata, invero, dalla rilevanza o meno di tale errore tecnico al fine della omologazione del risultato della gara. L'arbitro, nel supplemento di rapporto, fa presente che il calciatore Sig. Costabile Manuel è rimasto in campo per gli ulteriori (ed ultimi) due minuti, per cui, in assenza di riscontri effettivi circa la mancata partecipazione del calciatore Costabile alle azioni di gioco, non può essere valutata l'incidenza concreta dell'apporto, positivo o negativo, offerto dallo stesso rimasto in campo in tale periodo a fronte delle azioni di gioco che possono svilupparsi in tale arco di tempo. Da tali considerazioni deriva la compromissione della regolarità dell'intera gara, per cui, correttamente, il Giudice Sportivo ha ritenuto di non omologare il risultato. In relazione alla sanzione comminata al calciatore Sig. Costabile Manuel si rileva l'inammissibilità del reclamo avverso la squalifica per una giornata; sanzione non impugnabile, a norma dell'art. 137, comma 3, lett. a) del C.G.S..

In relazione alle squalifiche dell'allenatore Sig. Venneri Luigi e del calciatore Sig. Petrone Francesco, si rileva che ai sensi dell'art. 61 numero 1 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara e relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per tale ragione, la narrazione dell'arbitro, che si presenta puntuale e priva di vizi logici, non può essere messa in dubbio.

Entrambe le squalifiche appaiono assolutamente congrue ed adeguate ai comportamenti attribuiti ai due tesserati per cui il reclamo va respinto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta nel suo complesso il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 47 del Sig. CAVA SALVATORE (tesserato Pol. Juventus Club ASD)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 58 del 09.03.2023 (squalifica massaggiatore Sig. CAVA Salvatore fino al 07.06.2023).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante rappresentato dall'Avv. Sig. Scimone Andrea;

RILEVA

Il Sig. Cava Salvatore ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria con cui è stata irrogata la sanzione della squalifica fino al 07.06.2023 per avere partecipato ad una rissa a fine gara e per atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario.

Il reclamante nega di aver preso parte alla rissa a fine gara, ed, a tal fine, richiama il rapporto del Commissario di campo (Sig. Ceravolo Vito), da cui risulta che alla rissa ha preso parte un altro soggetto.

Ritiene questa Corte che il reclamo sia meritevole di accoglimento.

Infatti, dalla lettura del rapporto del Commissario di campo emerge in maniera incontrovertibile l'assoluta estraneità del reclamante ai fatti ad egli addebitati, avendo il Commissario di campo indicato le esatte generalità dei soggetti coinvolti nella rissa.

Tale circostanza è stata ulteriormente confermata dal Direttore di gara che, con un supplemento di referto, ha ribadito lo scambio di persona.

Avendo, altresì, acquisito informazioni circa il fatto che l'effettivo autore della rissa non risulta essere tesserato per la Società A.S.D. Juventus Club, si trasmettono gli atti al Giudice Sportivo per l'applicazione delle sanzioni dovute alla Società.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la squalifica del Sig. Cava Salvatore;
Dispone restituirsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva;
Si dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo in sede per quanto di competenza.

RECLAMO N. 48 della società A.S.D. ELISIR

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°62 del 23.03.2023 (punizione sportiva della perdita della gara del Campionato Under 17 Regionale Elisir – Soccer Montalto del 18.03.2023 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 150,00 più diffida, squalifica del calciatore Sig. LICCIARDI Giuseppe per QUATTRO giornate, squalifica del calciatore Sig. SPERANZA Domenico per QUATTRO giornate, squalifica del calciatore Sig. JALIL Rebar per TRE giornate).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il Direttore di gara a chiarimenti alla presenza del Rappresentante dell'A.I.A. presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

RILEVA

La Società A.S.D. Elisir ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria relativamente alla gara del 18.03.2023 A.S.D. Elisir – A.S.D. Soccer Montalto, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, nonché ha inflitto la squalifica al calciatore Sig. Licciardi Giuseppe per 4 giornate, al calciatore Sig. Speranza Domenico per 4 giornate ed al calciatore Sig. Jalil Rebar per 3 giornate.

La Società reclamante eccepisce che l'arbitro avrebbe commesso un errore in quanto non vi erano le condizioni per la sospensione della gara, non essendosi verificati fatti o situazioni che, in concreto, possano ritenersi gravemente pregiudizievoli per la incolumità del Direttore di gara.

Chiede, altresì, di riformare le sanzioni inflitte ai propri tesserati.

Questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato.

In ordine alla decisione sulla perdita della gara, dopo aver sentito l'Arbitro, si può ritenere raggiunta la prova dei fatti descritti nel rapporto.

Infatti, il Direttore di gara, Sig. Antonio Paternoster, ha confermato quanto già contenuto nel referto, ed in particolar modo, ha precisato che, dopo la concessione del calcio di rigore a favore della società A.S.D. Soccer Montalto, vi sono state continue e reiterate proteste della squadra di casa con minacce alla propria persona e, conseguentemente, non vi erano più le condizioni di sicurezza per la prosecuzione della gara.

In ordine alle squalifiche ai calciatori della Società reclamante si rileva che ai sensi dell'art. 61 numero 1 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara e relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per tale ragione, la narrazione dell'arbitro, che si presenta puntuale e priva di vizi logici, non può essere messa in dubbio.

Le squalifiche appaiono assolutamente congrue ed adeguate ai comportamenti attribuiti ai tre tesserati per cui il reclamo va respinto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi